

**ALLEGATO "A" AD ATTO CON N. 7079 DI RACCOLTA**

**S T A T U T O**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata

**"OPERA MUSIC MANAGEMENT S.R.L. IMPRESA SOCIALE",**

senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Livorno e sede secondaria nel Comune di Benevento, agli indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite nel corrispondente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato nonché la istituzione di sedi secondarie.

**Articolo 3 - Scopo ed oggetto**

La società si propone di esercitare in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale infra specificate, senza scopo di lucro soggettivo e per realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-

vertà educativa;

- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La società potrà inoltre:

- offrire assistenza nella stesura, presentazione e sottomissione dei progetti per la richiesta di finanziamento alla comunità europea; gestire i contatti tra i vari partner del progetto durante la fase di contrattazione, stesura e sottomissione e durante l'intera durata del progetto;

- organizzare corsi formativi per studenti e professionisti nell'ambito delle attività sopra elencate oltre all'organizzazione di convegni, congressi e seminari informativi.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché rilasciare, senza carattere di professionalità, fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

L'impresa sociale si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alle discipline di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'articolo 18 D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

#### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro diecimila (10.000,00) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, in ottemperanza alle disposizioni di legge, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. Salvo diversa determinazione, i versamenti dei soci a favore della società si intendono infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti**

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili in virtù del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 7 - Decisioni dei soci**

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto a successivi articoli 12 e 29, quest'ultimo ove concretamente applicabile, del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### **Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto**

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osserva-

zioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il testo deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

#### **Articolo 9 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, do-

vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

#### **Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

#### **Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso presidente.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 12 - Organo amministrativo**

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimis-

sioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine, revoca o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi un amministratore, nel caso in cui il consiglio sia composto di due membri, o la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, nel caso in cui il consiglio sia composto di tre o più membri, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "impatto sociale";

d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente: i) nella produzione e nel commercio delle armi, oppure ii) nel gioco d'azzardo.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

### **Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo**

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, cod. civ. e spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

A tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riser-

vano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475, 5° comma, c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

#### **Articolo 14 - Cariche**

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati ai sensi del precedente articolo 13 nonché attribuire altre particolari cariche.

#### **Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della società spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

#### **Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione, se presente.

In caso di consiglio di amministrazione composto di soli due membri, il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

#### **Articolo 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto**

Qualora lo preveda il presidente e nessuno dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base di consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispose il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo,

lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il testo deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

#### **Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese**

I soci stabiliscono, nei limiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge in materia, eventuali compensi a favore degli amministratori, anche deliberando una indennità di fine mandato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ed incaricati di particolari prestazioni professionali, sentito il parere dell'organo di controllo.

Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto al rimborso



delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **Articolo 19 - Direttori generali**

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

#### **Articolo 20 - Organo di controllo**

L'assemblea deve nominare un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 2409 e 2409-bis cod. civ..

Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagli articoli 2397, comma 2, e 2399 codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo Decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 21 - Revisione legale dei conti**

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

#### **Articolo 22 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità

e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Organo amministrativo provvede altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti in detta norma e nelle disposizioni dalla stessa richiamate, alla redazione e al deposito nel registro delle imprese del bilancio sociale e alla relativa pubblicazione sul sito internet della società.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

#### **Articolo 23 - Ripartizione degli utili**

La società non ha scopo di lucro soggettivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 3, e 16 D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal precedente comma, è vietata ogni altra forma di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale: in tali ipotesi è tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 24 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della società, con decisione dei soci sono stabilite le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso nonché quant'altro stabilito dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di quanto permesso dalla legge e dal presente statuto, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

#### **Articolo 26 - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione d'azienda**

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo amministrativo procede alla notifica prevista dall'articolo 12, comma 3, D.Lgs. 112/2017, allegandovi tutta la documentazione ivi prescritta: l'efficacia degli atti di cui al primo paragrafo è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

#### **Articolo 27 - Domicilio dei soci**

Per domicilio di ogni socio nei rapporti con la società si intende quello risultante dal registro delle imprese.

**Articolo 28 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

Nei regolamenti aziendali sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori, utenti e interessati possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dai regolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna delle suddette categorie compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle assemblee, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di interesse.

In caso di superamento di due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis primo comma c.c. ridotti della metà, i soli lavoratori avranno diritto a nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Qualora il superamento dei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con la cessazione dell'organo amministrativo in carica, l'assemblea potrà decidere se detto amministratore vada ad integrare l'organo amministrativo, rimanendo in carica sino alla scadenza dello stesso, o se provocare la decadenza dell'organo in carica e nominarne uno nuovo in sostituzione, del quale dovrà fare parte l'amministratore espresso dai lavoratori. Il verificarsi dell'ipotesi prevista dal presente comma costituisce giusta causa di revoca dell'organo amministrativo in carica.

Si applica l'articolo 11 del D.Lgs. 112/2017.

**Articolo 29 - Foro competente**

Per tutte le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, il foro competente sarà quello competente per sede della società.

**Articolo 30 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia.

FIRMATO: Luciano CORONA

Gianluca GROSSO notaio - sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.  
Livorno, li 8 gennaio 2025  
Firmato digitalmente: Gianluca Grosso Notaio  
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.